



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

VISTE le CC.MM. n. 319 del 24.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

VISTA la C.M. n. 130 - prot n. 49479/BL del 21.4.2000;

VISTO il C.C.D.R. del 18.10.2017 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA;

VISTA la propria circolare n. 19010 del 23.10.2020, con la quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 al personale docente di ogni ordine e grado nonché al personale del profilo A.T.A.;

VISTO il proprio decreto n.23134 del 11.12.2020, nonché l'integrazione giusta decreto n. 1384 del 26.01.2021, con cui sono stati individuati i docenti di ogni ordine e grado nonché il personale del profilo A.T.A., ammessi a beneficiare dei suddetti permessi studio;

VISTE le istanze successivamente prodotte, trasmesse dalle istituzioni scolastiche di appartenenza nei termini previsti, per i quali l'ammissione ai corsi tra quelli indicati dall'art. 6 del C.C.D.R. è avvenuta successivamente al 16/11/2020 e del personale docente assunto con contratto a tempo determinato successivamente alla medesima data;

VERIFICATO il rispetto del predetto contingente determinato;

RITENUTO di dover integrare i sopracitati elenchi,

DISPONE

di integrare gli elenchi allegati ai decreti nn.23134 del 11.12.2020 e 1384 del 26.01.2021 con l'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego.

Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, e per i docenti con contratto di lavoro a tempo parziale proporzionalmente alle ore di lavoro prestate, esibendo al capo di istituto gli attestati relativi alla iscrizione ed alla frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. Al riguardo della frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL., così come riportato dagli orientamenti applicativi dell'Aran, confermati dalla Circolare n. 12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica, che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione - oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti - anche dell'attestazione della partecipazione personale del docente alle lezioni. In quest'ultimo caso i docenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia senza assegni.

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. – LORO SEDI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Monica Matano

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. normativa connessa